

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 841

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALINOVÌ, MOLINERÌ ROSALBA, GUALANDI, CHIOVINI
CECILIA, BOTTARELLI, CARMENO, CARUSO, CONTI, DA
PRATO, FAENZI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA,
PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, QUERCIOLI, RAF-
FAELLI EDMONDO, SANGUINETI, SCARAMUCCI GUAITINI
ALBA

Presentata il 31 ottobre 1979

Normativa organica per i profughi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è tesa ad ordinare la normativa organica a favore dei cittadini italiani, trasferitisi all'estero e costretti per motivi di forza maggiore a rimpatriare.

Il suo articolato risponde al testo già approvato dal Senato in data 11 luglio 1978, dopo un accurato e comune lavoro di ricerca, un approfondito dibattito ed ampie modifiche apportate in sede di I Commissione Affari costituzionali ed interno al testo originale presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, della difesa, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità e trasmesso alla Camera dei Deputati in data 13 gennaio 1978.

A causa della sopravvenuta crisi governativa ed il conseguente scioglimento del Parlamento, l'iter della Camera dei Deputati non si è potuto concludere. Così i profughi e i rimpatriati nel nostro Paese continuano ad attendere con ansia l'accoglimento di una normativa chiara e corrispondente alle loro reali esigenze di prima assistenza e di inserimento nella vita, nella società e nel mondo del lavoro, senza discriminanti e superando i limiti e le ingiustizie derivanti dal vecchio concetto di ghettizzazione che troppo a lungo ha caratterizzato l'assistenza dello Stato a favore di queste categorie.

Nel richiamarci per l'illustrazione dell'articolato alla relazione che ha accompagnato il disegno di legge approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei Deputati in data come sopra, sollecitiamo gli onorevoli colleghi a voler accogliere favorevolmente la presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS
DI PROFUGO

ART. 1.

(Titolari dei benefici).

Gli interventi previsti dalle presenti norme si applicano ai cittadini italiani ed ai loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartengono alle seguenti categorie:

1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia;

2) profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano;

3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici;

4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo « stato di necessità al rimpatrio »;

5) figli di profughi, nati nei territori di provenienza dopo il 10 febbraio 1947, purché profugo sia il genitore esercente la patria potestà;

6) figli di profughi, nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal paese di provenienza.

ART. 2.

(Presupposti della qualifica).

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1 del precedente articolo, i cittadini italiani già residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia che:

a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) trovandosi in Italia, siano stati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni causate dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;

c) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2 dell'articolo precedente, i cittadini italiani, residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori ivi indicati, dai quali siano stati costretti ad allontanarsi o nei quali non abbiano potuto fare ritorno, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi anche i cittadini italiani sopra indicati che si siano trasferiti o trattenuti in territori sui quali la sovranità dello Stato italiano sia stata ripristinata prima della entrata in vigore della presente legge.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3 dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero e in dipendenza della guerra non abbiano potuto fare ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4 dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dai Paesi esteri, o trovandosi in Italia non possano farvi ritorno, a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio.

I connazionali, forniti di apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare italiana, debbono risultare residenti nei Paesi di provenienza in data anteriore a quella dell'insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio indicata nell'apposito provvedimento dichiarativo e rimpatriati successivamente a tale data.

Tutti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri — emanati anteriormente

te alla data di entrata in vigore della presente legge — cessano di avere efficacia dopo un anno dalla predetta data, salvo provvedimenti di proroga.

Dopo l'entrata in vigore della presente legge e per i fini da essa previsti, l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio, nel quale verranno a trovarsi in qualsiasi Paese i connazionali ivi anagraficamente residenti, sarà dichiarata con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sulla base delle segnalazioni pervenute al riguardo dalle autorità diplomatiche accreditate nei predetti Paesi.

Tale decreto cessa di avere efficacia dopo due anni dalla data di insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio, indicata dal decreto stesso, salvo provvedimento di proroga.

ART. 3.

(Categorie escluse).

I cittadini italiani che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal precedente articolo, abbiano prestato servizio all'estero in qualità di dipendenti di ruolo dello Stato o di dipendenti di enti pubblici ed il cui rapporto di impiego non cessi per effetto del rimpatrio, possono ottenere la qualifica di profugo ai soli fini dei benefici di cui all'articolo 36 della presente legge.

ART. 4.

(Riconoscimento della qualifica di profugo).

Alle categorie di cittadini di cui all'articolo 1, la qualifica di profugo è riconosciuta a domanda da presentarsi nel termine di quattro anni dalla data di rimpatrio dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.

Per le province di Trento e Bolzano provvedono i rispettivi commissari del Governo e per la Val d'Aosta il presidente della Giunta regionale.

I profughi rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere la qualifica entro un anno dalla stessa data.

Rimangono fermi i termini fissati dai successivi articoli per il conseguimento delle singole provvidenze salvo quanto dispone l'articolo 40.

Nella domanda, in carta libera, devono essere indicati:

- 1) le generalità complete;
- 2) la località di attuale residenza in Italia;
- 3) il territorio di provenienza;
- 4) le circostanze che hanno determinato il rimpatrio.

La decisione sulle domande di riconoscimento della qualifica di profugo deve essere notificata all'interessato entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Scaduto tale termine o in caso di reiezione della domanda, l'interessato ha diritto di ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente.

TITOLO II

INTERVENTI ASSISTENZIALI DI PRIMA NECESSITA

ART. 5.

*(Indennità di sistemazione e contributo
alloggiativo).*

Ai profughi di cui al n. 4 dell'articolo 1 spetta all'atto del rientro in patria una indennità di lire 500.000 *pro capite*.

L'indennità è corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di fissare la residenza.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata fissata oltre tre mesi dalla data di partenza dal

Paese di provenienza, indicata nell'attestato consolare di rimpatrio.

Ai profughi che ne facciano richiesta è concesso, ai sensi del successivo articolo 9, un contributo straordinario *pro capite* di lire 8.000 giornaliero per 45 giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione.

Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla Prefettura e localizzati presso la sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.

ART. 6.

(Ricoveri in istituti).

Ai profughi di cui al n. 4 dell'articolo 1, che abbiano superato il 60° anno di età o che siano inabili all'abituale attività lavorativa, è riconosciuta, ove ne facciano richiesta, in luogo dell'indennità di sistemazione di cui all'articolo 5, la priorità al ricovero in idonei istituti.

ART. 7.

(Assistenza sanitaria a carico del Ministero dell'interno).

L'assistenza ospedaliera gratuita ai profughi, che all'atto del rimpatrio non possono beneficiarne ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è concessa a carico del Ministero dell'interno, che provvederà al pagamento delle prestazioni in conformità a quanto disposto dalle relative leggi regionali a norma del citato articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, in attesa che gli interessati possano regolarizzare la loro posizione sanitaria.

L'assistenza ospedaliera, nonché quella sanitaria e farmaceutica a carico del Mi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nistero dell'interno, non può comunque superare la data di cento giorni dal rimpatrio.

ART. 8.

(Indennità per dimissione dalle comunità protette e dagli istituti di ricovero).

Ai profughi che si dimettono dalle comunità protette di Alatri, Aversa, Marina di Carrara, Napoli, Tortona e Trieste, nonché dalle case di riposo di Bari e di Pigna e del cronicario di Padriciano, gestiti dalle Regioni, sarà corrisposta a carico del Ministero dell'interno un'indennità di sistemazione di lire 500.000 *pro capite*.

Detta indennità compete anche ai profughi di cui al precedente articolo 6 all'atto della cessazione del ricovero.

ART. 9.

(Erogazione dei sussidi straordinari).

Ai profughi che si trovino in particolari situazioni, possono essere concessi, a carico del Ministero dell'interno, durante il periodo di 45 giorni dal rimpatrio, sussidi straordinari nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio.

ART. 10.

(Stato di bisogno).

Le provvidenze di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente titolo trovano applicazione soltanto a favore dei profughi che versano in stato di bisogno, espressamente dichiarato dall'autorità consolare o diplomatica italiana, per le condizioni economiche dell'interessato nel Paese di provenienza, e debitamente accertato dal Ministero dell'interno per le condizioni economiche dell'interessato nel territorio della Repubblica.

I benefici di cui ai citati articoli possono essere concessi ai profughi che all'atto del rimpatrio dichiarino per iscrit-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to, sotto la propria responsabilità, di versare in stato di bisogno. Qualora dai successivi accertamenti tale condizione risulti inesistente, il profugo è tenuto a rimborsare l'importo delle indennità e delle prestazioni ricevute.

ART. 11.

(Finanziamento della spesa).

Gli interventi di cui al presente titolo sono da considerare di prima necessità agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Ai relativi oneri finanziari provvederà il Ministero dell'interno con gli stanziamenti di bilancio a ciò destinati.

Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati possono essere effettuate anche oltre il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

ART. 12.

(Interventi assistenziali integrativi).

Le Regioni, nella loro autonomia e nei limiti della loro competenza, disciplinano, con apposite norme, gli interventi assistenziali integrativi di quelli di prima necessità onde evitare soluzioni di continuità tra gli interventi statali e regionali, specie nelle situazioni di particolare bisogno, e promuovono opportuni collegamenti tra i vari organi competenti.

Le Regioni possono disciplinare, altresì, gli interventi integrativi di quelli attuati dallo Stato per il reinserimento dei profughi nella vita economica e sociale del Paese.

ART. 13.

Le amministrazioni dello Stato debbono comunicare tempestivamente alle Regioni ed ai comuni gli interventi assistenziali di prima necessità effettuati a favore dei profughi.

TITOLO III

INTERVENTI PER I PROFUGHI
DISOCCUPATI

ART. 14.

(Assunzioni obbligatorie).

Fermo restando il disposto di cui al successivo articolo 18, ai soli fini delle assunzioni previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, presso pubblici e privati datori di lavoro, i profughi, in possesso della formale qualifica, che siano disoccupati e che non abbiano superato il 55° anno di età, sono equiparati agli invalidi civili di guerra, di cui al secondo comma dell'articolo 2 di detta legge.

Nelle assunzioni presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le Aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa i quali abbiano complessivamente più di 35 dipendenti, trovano integrale applicazione le disposizioni previste per gli enti pubblici dalla normativa richiamata al comma precedente.

Sono soggetti all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo i privati datori di lavoro che occupino oltre 50 dipendenti, tra operai, impiegati e dirigenti, con esclusione degli apprendisti, degli appartenenti alle altre categorie protette obbligatoriamente occupati nonché, per le aziende costituite in cooperativa di lavoro, degli operai ed impiegati che ne siano soci.

ART. 15.

(Insegnanti elementari e professori profughi).

Gli insegnanti incaricati con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in servi-

zio all'estero nelle scuole italiane di cui al testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, compresi i corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nonché negli Istituti italiani di cultura, e che conseguano la qualifica di profugo sono assunti a domanda in servizio non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, per l'insegnamento per il quale sono in possesso di titolo di abilitazione e di studio valido ai sensi delle vigenti norme, nelle scuole ed istituti di istruzione di corrispondente grado funzionanti nel territorio nazionale. Essi sono utilizzati anche in soprannumero, qualora non vi sia vacanza o disponibilità di posto o di cattedra.

Il personale di cui al presente articolo è assegnato possibilmente a scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.

ART. 16.

(Personale non insegnante).

Il personale non insegnante assunto con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio all'estero nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 15 nonché negli istituti italiani di cultura, che consegue la qualifica di profugo, è assunto a domanda, anche in soprannumero, in servizio non di ruolo con la qualifica corrispondente a quella posseduta, nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria e secondaria funzionanti nel territorio nazionale. Esso è assegnato possibilmente in scuole o istituti indicati dal personale stesso nella domanda di assunzione.

ART. 17.

(Decadenza del diritto).

Le disposizioni del presente titolo si applicano entro 4 anni dalla data del rimpatrio del profugo o entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

TITOLO IV

RIPRESA DI ATTIVITÀ ARTIGIANALE,
COMMERCIALE, INDUSTRIALE E
PROFESSIONALE

ART. 18.

(Presupposti per la ripresa dell'esercizio delle attività).

I profughi di cui all'articolo 1, i quali intendano riprendere, in qualsiasi comune in cui, a tal fine, fissino la propria residenza, l'attività artigianale, commerciale, industriale e professionale già legalmente esercitata per la durata di almeno un anno prima del rimpatrio nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere da parte degli organi competenti l'autorizzazione, la licenza di esercizio o l'iscrizione all'albo relativamente all'attività corrispondente, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative.

Per quanto riguarda la ripresa dell'attività professionale, l'iscrizione all'albo sarà subordinata al possesso dei necessari requisiti subiettivi.

Le relative domande devono essere presentate non oltre due anni dalla data del rimpatrio, salvi i diversi termini previsti negli articoli seguenti.

Per il procedimento di iscrizione agli albi e per le impugnative avverso i dinieghi si applicano, in quanto compatibili, le norme attualmente in vigore.

ART. 19.

(Esercizio di attività di notaio).

I profughi di cui all'articolo 1, i quali nei territori di provenienza abbiano esercitato attività di notaio, sono a domanda, temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, previo accertamento da parte del Ministero di grazia e giustizia, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio della

attività suddetta, nonché dei requisiti di moralità e di condotta.

La predetta domanda deve essere presentata non oltre un anno dalla data del rimpatrio.

I notai in soprannumero di cui al primo comma sono successivamente iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti nel distretto cui appartengono, sino a quando non conseguano il trasferimento.

ART. 20.

(Farmacisti profughi).

L'iscrizione all'albo professionale dei profughi di cui all'articolo 1 che nel Paese di provenienza abbiano esercitato attività di farmacisti è titolo sufficiente per l'acquisto di una farmacia.

I profughi di cui all'articolo 1 già titolari o direttori responsabili di farmacia, anche ospedaliera, nel Paese di provenienza, hanno diritto ad ottenere, secondo l'ordine di presentazione delle domande da inoltrarsi alle competenti autorità sanitarie entro un triennio dalla data di rimpatrio, l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia, nei limiti della disponibilità della pianta organica.

L'autorità sanitaria potrà assegnare le sedi vacanti istituite con le ultime revisioni della pianta organica ancorché non poste a pubblico concorso e quelle assunte in prelazione dai comuni rispetto alle quali le amministrazioni comunali non abbiano provveduto ai relativi adempimenti di legge entro i termini di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nei capoluoghi di provincia ed in questo caso nei limiti del 5 per cento delle sedi già esistenti comprese quelle delle nuove piante organiche, secondo l'ordine di presentazione delle domande purché le nuove sedi disponibili con la nuova pianta organica non siano inferiori a 5.

Non possono essere comunque conferite, ai sensi dei commi precedenti, le farmacie vacanti il cui precedente titolare ab-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

bia il figlio o, in difetto di figlio, il coniuge farmacista, purché iscritti all'albo.

Le domande volte ad ottenere l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia inoltrate prima dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definite, s'intendono proposte ai sensi ed agli effetti del secondo e del terzo comma del presente articolo.

ART. 21.

(Conferimento di farmacie).

I profughi di cui all'articolo 1, che nel Paese di provenienza abbiano esercitato attività di farmacista, sono ammessi a partecipare ai concorsi per il conferimento di farmacie, indipendentemente dal possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il servizio prestato nel Paese di provenienza è valutato come il corrispondente servizio svolto nel territorio nazionale, sulla base della documentazione rilasciata o vistata dall'autorità consolare italiana. Ai profughi, di cui al primo comma del presente articolo, sono riconosciuti punti 10 complessivi nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.

Il punteggio complessivo conseguito nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale non può comunque superare, anche a seguito di tale maggiorazione, i punti 32,5 di cui dispone l'intera commissione.

ART. 22.

(Licenza di vendita di generi di monopolio).

Il beneficio di cui all'articolo 18 non spetta, per quanto riguarda la concessione della licenza di vendita di generi di monopolio, al profugo che abbia rinunciato al-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la stessa licenza nel territorio di provenienza.

Qualora la cessazione dell'esercizio della licenza di vendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza sia imputabile a causa di forza maggiore, attestata dall'autorità consolare, il profugo non perde il diritto alla reintegrazione nell'attività commerciale.

ART. 23.

(Autotrasporto di persone o di cose).

I profughi di cui all'articolo 1, che nei paesi di provenienza hanno esercitato, per la durata di almeno un anno, l'attività di autotrasporto di persone o di cose e che intendano riprendere la stessa attività in qualsiasi comune, hanno diritto di ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorità entro due anni dalla data del rimpatrio, le prescritte licenze ed autorizzazioni di esercizio, anche in soprannumero.

Tale facoltà può essere esercitata per ottenere il rilascio di una sola licenza od autorizzazione per ciascuno dei servizi svolti nel paese di provenienza.

ART. 24.

(Rivendite di giornali).

I profughi, già titolari all'estero di una rivendita di giornali, che presentino domanda entro due anni dalla data del rimpatrio, anche in deroga alle vigenti disposizioni possono riprendere le loro attività in qualsiasi comune, purché nel rispetto dei limiti di distanza fra rivenditori e delle situazioni locali che ne consentano l'effettivo esercizio.

Le Commissioni paritetiche interregionali, verificata la sussistenza delle condizioni, sono tenute a consegnare ai profughi le tessere di rilevamento o di autorizzazione all'esercizio dell'attività di rivenditore.

ART. 25.

(Ripresa dell'esercizio di attività agricola).

I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano attività agricola nei Paesi di provenienza, sono considerati coltivatori diretti ai fini della concessione dei benefici previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, dal decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle leggi regionali, nonché ai fini degli interventi effettuati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

I profughi di cui al precedente comma hanno titolo di preferenza, nel rispetto dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nell'applicazione delle procedure previste dalle leggi sopra richiamate, sempre che presentino la relativa istanza non oltre cinque anni dalla data del rimpatrio e ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

I benefici predetti sono concessi ai profughi di cui all'articolo 1 anche se temporaneamente occupati in attività non agricola.

ART. 26.

(Agricoltura e fondi rustici).

I profughi di cui all'articolo 1, che hanno acquistato fondi rustici con i benefici di cui al precedente articolo, possono ottenere mutui agevolati per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario ai sensi delle vigenti leggi in materia.

L'articolo 13 della legge 14 agosto 1971, n. 817, si applica altresì ai profughi coltivatori diretti che abbiano acquistato aziende agricole anche dopo il 26 maggio 1965.

Possono altresì beneficiare di prestiti a tasso agevolato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per lo acquisto di macchine, attrezzi e bestiame,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

anche di pertinenza del venditore, per la normale dotazione degli anzidetti fondi rustici, sempreché gli interessati ne facciano richiesta entro un biennio dall'avvenuto acquisto dei fondi stessi.

L'intervento della Cassa sarà limitato alle passività accertate dagli organi regionali competenti per territorio.

Ai profughi coltivatori diretti, singoli od associati di cui al secondo comma, sono concessi benefici secondo l'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito con modificazioni nella legge 26 novembre 1969, n. 828, per la trasformazione delle passività onerose derivanti da mutui a tasso pieno o prestiti a breve o medio termine.

All'onere si farà fronte con i fondi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

ART. 27.

(Regioni e Cassa per la formazione della proprietà contadina).

Alle provvidenze di cui agli articoli 25 e 26 provvedono le Regioni, sulla base delle proprie disposizioni legislative, ovvero la Cassa per la formazione della proprietà contadina, ai termini del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, quest'ultima direttamente o per il tramite degli enti di sviluppo, in conformità a quanto previsto dal titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Qualora i terreni siano stati acquistati con l'intervento finanziario della Cassa, le spese inerenti alle trasformazioni fondiari potranno essere dalla Cassa stessa globate nel residuo debito ancora in essere, contratto dai profughi per l'acquisto dei terreni. Nel caso, invece, che i profughi stessi intendano avvalersi, sempre per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussione agli istituti di credito concedenti il mutuo, sino alla concorrenza del relativo importo di spesa riconosciuta ammissibile.

ART. 28.

(Finanziamenti).

I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano nei paesi di provenienza attività industriale, commerciale ed artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attività, a parità di condizione hanno titolo di precedenza per ottenere i finanziamenti a tasso agevolato disposti con provvedimenti legislativi a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigianali, sempre che le relative istanze siano state presentate non oltre tre anni dalla data del rimpatrio.

ART. 29.

(Privilegio sui finanziamenti).

I crediti derivanti dai finanziamenti di cui alla presente legge hanno privilegio sull'oggetto stesso del finanziamento e sono garantiti dallo Stato.

La garanzia dello Stato, che sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, sarà operante per il totale ammontare della perdita che lo istituto mutuante dimostrerà di aver sofferto dopo l'esperimento della procedura di riscossione coattiva nei confronti del mutuatario. Il privilegio di cui al primo comma si intende costituito anche a favore dello Stato per eventuali azioni di rivalsa contro l'impresa finanziaria in dipendenza dei contributi versati e della garanzia prestata.

ART. 30.

(Esenzioni doganali).

Le esenzioni previste all'importazione, dalle norme di legislazione doganale nei confronti dei connazionali che rimpatriano, si applicano in favore dei profughi di cui all'articolo 1, n. 4), anche all'importazione delle attrezzature, dei macchinari, dei vei-

coli e dei materiali di loro pertinenza e destinati nei territori esteri all'esercizio delle loro attività economiche e professionali sulla base di certificazioni dell'autorità consolare.

Il beneficio dell'esenzione è concesso a condizione che il rimpatrio abbia luogo entro il termine di efficacia dell'apposito provvedimento formale di cui all'articolo 2, con il quale è dichiarato lo stato di necessità. Per le attrezzature, i macchinari, i veicoli ed i materiali ammessi al beneficio, si prescinde dai requisiti relativi alla durata del possesso e della permanenza all'estero degli interessati purché gli stessi ne possano dimostrare la proprietà.

ART. 31.

(Agevolazioni tributarie in materia di imposte dirette).

Ai contributi, ai sussidi e alle anticipazioni percepiti in applicazione della presente legge si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie.

TITOLO V

PROVVIDENZE VARIE

ART. 32.

(Ripresa dell'attività scolastica).

I profughi di cui all'articolo 1, provenienti dalle scuole e dagli istituti italiani funzionanti all'estero, che in sede di scrutinio finale o di esame di idoneità abbiano conseguito la promozione, sono iscritti nelle scuole e negli istituti del territorio nazionale.

A tal fine, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabilite la scuola e la classe alle quali gli

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

alunni possono essere ammessi, tenuto conto della diversa durata dei corsi di studi.

Speciali corsi di recupero o di adattamento possono essere organizzati, a cura del Ministero della pubblica istruzione, al fine di armonizzare la preparazione degli alunni ed assicurare la prosecuzione degli studi secondo l'ordinamento della scuola di provenienza.

Possono essere istituite sessioni speciali di esami di riparazione, di idoneità e di integrazione riservate agli alunni che non abbiano potuto chiedere la partecipazione a detti esami per la sessione autunnale nelle scuole o negli istituti italiani allo estero.

L'esame consiste in un colloquio diretto ad accertare, attraverso una valutazione globale, l'idoneità del candidato a frequentare la classe per la quale l'esame stesso è sostenuto.

Potrà inoltre essere istituita una sessione speciale di esami di maturità riservata agli alunni che non abbiano potuto partecipare a detti esami nella sessione normale, nelle scuole o negli istituti italiani funzionanti all'estero. L'esame si svolgerà secondo le procedure e le modalità di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119.

I candidati di cui al terzo e quarto comma del presente articolo sono, a domanda, ammessi alla frequenza della classe subordinatamente all'esito favorevole dell'esame-colloquio.

ART. 33.

(Assistenza scolastica).

Gli alunni degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e gli studenti delle università statali, in possesso della qualifica di profugo e dell'attestazione che versano in stato di bisogno, accertato ai sensi dell'articolo 10, sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi per il periodo di due anni scolastici, dalla data del rimpatrio.

Per agevolare la frequenza scolastica degli alunni iscritti alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria ed artistica statali, o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, gli interventi assistenziali previsti dalle norme vigenti saranno disposti anche in deroga ai requisiti soggettivi prescritti dalle norme stesse.

I posti gratuiti riservati nei convitti e negli istituti, di cui alle lettere *a)*, *b)* e *g)* dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, che risultino non assegnati dopo l'espletamento dei relativi concorsi, sono attribuiti, in deroga alle norme vigenti e secondo le disposizioni che il Ministero degli affari esteri emanerà con apposita ordinanza, agli alunni indicati nel primo comma.

Il Ministero della pubblica istruzione può concludere accordi e, nei limiti delle disponibilità del capitolo 3273 del proprio stato di previsione della spesa, stipulare anche convenzioni con opere ed istituti di istruzione ed educazione per l'assegnazione di posti gratuiti agli alunni di cui sopra, che non abbiano potuto trovare sistemazione negli istituti indicati nel precedente comma.

Agli studenti universitari indicati nel primo comma è concesso, a domanda, l'assegnazione di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162, e successive modificazioni, per il primo anno accademico dalla data del rimpatrio, anche in deroga ai requisiti soggettivi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge citata.

ART. 34.

(Equipollenza dei titoli di studio).

I profughi di cui all'articolo 1, in possesso di titoli finali di studio conseguiti nelle scuole statali o legalmente riconosciute del Paese estero di provenienza, possono ottenere ai fini lavorativi l'equipollenza con i corrispondenti titoli finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli di studio intermedi pos-

sono ottenere l'equipollenza coi titoli finali italiani di grado immediatamente inferiore.

Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza ai fini lavorativi, è emanato dal provveditore agli studi della provincia nella quale gli interessati hanno fissato o intendono fissare la loro residenza. Le modalità, le condizioni e i presupposti per l'emanazione del suddetto provvedimento sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri.

Le disposizioni contenute nel presente articolo nulla innovano alla vigente disciplina in materia di prosecuzione degli studi presso le scuole italiane statali, parificate o legalmente riconosciute, di cui all'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

ART. 35.

(Dispensa dal compiere la ferma di leva).

I profughi di cui all'articolo 1, che al momento del rimpatrio siano soggetti agli obblighi del servizio militare, possono, a domanda, essere dispensati, in tempo di pace, dal compiere la ferma di leva.

La relativa richiesta in carta semplice, corredata dall'attestazione della qualifica di profugo rilasciata dal prefetto, dovrà essere presentata agli uffici di leva, per gli iscritti nelle liste di leva non ancora arruolati, o ai distretti militari competenti per territorio, per gli arruolati dispensati dal presentarsi alle armi quali regolarmente residenti all'estero, che rimpatriano prima del compimento del trentesimo anno di età.

ART. 36.

(Assegnazione di alloggi).

La Regione territorialmente competente può riservare a favore dei profughi di cui all'articolo 1 della presente legge una aliquota degli alloggi compresi nei program-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mi di intervento in materia di edilizia economica e popolare, anche oltre il limite del 15 per cento di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Si prescinde dall'obbligo della residenza di cui all'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, quando la domanda di cui all'articolo 4 dello stesso decreto sia presentata entro un quinquennio dalla data del rimpatrio o dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La collocazione nelle previste graduatorie avverrà secondo le modalità indicate nel penultimo e nell'ultimo comma dell'articolo 9 dell'anzidetto decreto.

Gli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi o la cui costruzione dovesse iniziare dopo tale data da parte dello stesso ente, verranno assegnati integralmente ai profughi ed ai lavoratori italiani all'estero che rientrano in patria.

Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione degli articoli 93 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i concorsi per l'assegnazione ai profughi dell'aliquota di alloggi di cui al primo comma e di quelli realizzati esclusivamente per essi, sono banditi ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, dagli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.

Gli alloggi vengono assegnati ai profughi dai comuni ai sensi dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di profughi presenti nella regione e designati dal prefetto della provincia interessata sulla base delle indicazioni della regione stessa.

Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, è soppresso.

Il numero 8) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 di-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cembre 1972, n. 1035, è sostituito dal seguente:

« 8) richiedenti grandi invalidi civili e militari o profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono alcuna attività lavorativa: punti 2 ».

ART. 37.

I profughi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi di proprietà dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati o profughi (ex Opera nazionale profughi giuliani e dalmati) o dello Stato, amministrati dallo stesso ente ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, possono richiedere il riscatto in proprietà dell'alloggio locato o la trasformazione da locazione semplice a contratto con patto di futura vendita.

Tale facoltà può essere esercitata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 38.

(Particolari categorie di profughi).

Sono considerati profughi ai sensi dell'articolo 1 della presente legge anche i connazionali che sono emigrati nello Zaire in data successiva alla insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio, dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 1968, limitatamente al periodo 30 giugno 1960-24 maggio 1968.

Lo stesso principio viene applicato ai connazionali che siano emigrati in Paesi per i quali si sia verificata analoga situazione.

ART. 39.

(Rilascio delle attestazioni delle autorità consolari).

Le attestazioni previste dalla presente legge ai fini del riconoscimento della qua-

lifica di profugo, nonché le certificazioni dell'esercizio dell'attività svolta nei Paesi di provenienza da parte dei profughi sono rilasciate dalle competenti autorità consolari, fatta salva la facoltà del Ministero degli affari esteri di integrarle, ove necessario.

ART. 40.

(Decorrenza dei termini).

I profughi di cui all'articolo 1 che siano rimpatriati prima della data dell'entrata in vigore della presente legge possono chiedere i benefici di cui agli articoli 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 28, presentando domanda entro sei mesi dalla data suddetta, o entro il maggior termine previsto dalle singole disposizioni sopra citate.